

APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL'ARTICOLO 178 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE ⁽¹⁾

Con la presente nota si forniscono orientamenti sull'applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178, par. 2, lettera d) CRR (RD), che rappresentano la posizione della Banca d'Italia su come va applicata la disciplina del RD. Inoltre, sono forniti chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default (LG EBA). Gli orientamenti e i chiarimenti potranno essere rivisti anche in relazione a eventuali future indicazioni delle autorità europee.

Ambito di applicazione

1. *Qual è l'ambito di applicazione della nuova definizione di default in relazione ai portafogli contabili previsti dall'IFRS 9?*

La definizione di default si applica alle esposizioni creditizie classificate a fini prudenziali nel portafoglio bancario – per le quali l'esposizione ponderata per il rischio è calcolata conformemente alla Parte Tre, Titolo 2 (Requisiti patrimoniali per il rischio di credito) del CRR. L'ambito di applicazione della nuova definizione di default prescinde dall'articolazione dei portafogli contabili.

2. *Nell'ambito del factoring, nel caso dell'acquisto pro-soluto di un credito commerciale scaduto è possibile far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso?*

Il par. 28 delle LG EBA chiarisce che il conteggio dei giorni di arretrato per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del *factor* inizia quando il credito diventa esigibile. In linea generale, l'esigibilità del credito è indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione. Il conteggio deve quindi decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

3. *In caso di crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica, è possibile far decorrere l'avvio del calcolo dei giorni di arretrato dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica (ossia dall'emissione del mandato di pagamento da parte dell'amministrazione debitrice)?⁽²⁾*

In base al par. 16 delle LG EBA il conteggio dei giorni di arretrato rilevante ai fini della classificazione a default decorre dalla data in cui “l'importo del capitale, degli interessi o delle commissioni non sia stato pagato alla data in cui era dovuto”, vale a dire dal momento in cui esso diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile. Con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche, i parr. 25 e 26 delle LG EBA consentono l'applicazione di un termine di 180 giorni invece che di 90 giorni al ricorrere delle condizioni ivi specificate, ma non prevedono deroghe o specificazioni ulteriori.

Ne consegue che per i crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica il

¹ Nota del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020, il 15 febbraio 2021 e il 23 settembre 2022.

² Aggiornamento del 15 ottobre 2020.



termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano diversamente, non dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica, bensì dalla data di scadenza dei singoli pagamenti. Ad esempio, per i crediti inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (d.lgs. 231/2002), la data di scadenza dei singoli pagamenti è calcolata – oltre che sulla scorta di quanto previsto dalla fonte (contrattuale, legale o provvedimentale) del credito – tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4 del suddetto decreto.

Come previsto dal paragrafo 18 delle LG EBA, si potrà tenere conto di eventuali termini dilatori previsti dalla legge in favore della pubblica amministrazione (cfr., ad es., art. 106, co. 13, d.lgs. n. 50/2016).

Il conteggio non muta nel caso in cui il credito sia stato oggetto di acquisto *pro-soluto* nell'ambito di operazioni di *factoring*, in linea con quanto previsto dal par. 28 delle LG EBA (v. chiarimento precedente).

4. *Ai fini dell'applicazione della definizione di default, i Ministeri possono essere trattati come un unico debitore amministrazione centrale? ed è necessario includere i titoli di debito pubblico nell'“importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore” ai fini del calcolo della componente relativa della soglia di rilevanza di loro eventuali obbligazioni creditizie in arretrato?*⁽³⁾

Ai fini dell'applicazione della definizione di default, i Ministeri devono essere considerati come un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l'unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato e, dunque, l'unitarietà della posizione debitoria di questi enti. Quindi i titoli di debito pubblico detenuti dalla banca (o dal gruppo bancario) nel portafoglio bancario devono essere inclusi nell'importo complessivo delle loro esposizioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

5. *Le moratorie ex-lege (es., L. 24 luglio 2018 n. 89) rientrano tra le fattispecie disciplinate dal par. 18 delle LG EBA?*

Si conferma che le moratorie *ex-lege* rientrano tra le fattispecie regolate dal par. 18, in quanto cause sospensive del rimborso di un'obbligazione.

6. *La formulazione di un ricorso per ingiunzione da parte della banca creditrice è sufficiente a sospendere il decorso dei termini di arretrato? Più in generale, ai fini della sospensione del conteggio dei giorni di arretrato, basta l'avvio di una qualunque azione giudiziaria o è necessario verificare l'esistenza di una contestazione sull'an e/o sul quantum della prestazione dovuta?*⁽⁴⁾

In base al par. 19 delle LG EBA, nel caso in cui l'adempimento dell'obbligazione sia oggetto di una controversia tra debitore e banca creditrice che verte sull'esistenza o sull'ammontare dell'obbligazione creditizia, il conteggio dei giorni di arretrato può essere sospeso fino alla risoluzione della stessa quando la controversia è stata formalizzata davanti a una corte o altra sede idonea a produrre una decisione vincolante⁽⁵⁾.

³ Aggiornamento del 15 febbraio 2021.

⁴ Aggiornamento del 23 settembre 2022.

⁵ La previsione è stata introdotta al fine di tenere conto di ipotesi in cui, in ragione di una controversia, vi siano dubbi in merito all'esistenza stessa del credito (Cfr. par. 2.2.1 del Final report sulle LG EBA, disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1597103/Final+Report+on+Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29.pdf/>; pag. 81 del Final report sulle LG EBA, cit. nt. 4).



La sospensione prevista dal par. citato opera quindi quando ricorrono i seguenti due presupposti: la formulazione di una contestazione, da parte del debitore, sull'*an* o sul *quantum* della prestazione dovuta; e la circostanza che la contestazione comporti e/o si traduca nell'avvio di un'azione in una sede giudiziaria o extragiudiziaria, purché idonea a concludersi con una decisione vincolante tra le parti, indipendentemente dal tipo di azione.

Ne consegue che è possibile sospendere il conteggio dei giorni di arretrato soltanto quando vi sia una contestazione specifica sull'*an* o sul *quantum* della prestazione pecuniaria dovuta, formulata in sede giudiziale o stragiudiziale. Al contrario, non è possibile applicare il par. 19 delle LG EBA esclusivamente in ragione di un atto – giudiziale o stragiudiziale – predisposto dalla parte creditrice, senza che il debitore abbia formulato un atto di contestazione. In particolare, non rientrano nell'ambito di applicazione del par. 19 delle LG EBA tutte le azioni, anche giudiziali, finalizzate al recupero del credito, e non alla risoluzione di una controversia sull'*an* e/o sul *quantum* della prestazione dovuta.

Nell'ipotesi in cui l'intermediario si avvalga del rito monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.), la sospensione del computo dei giorni di *past due* può quindi avvenire: (i) già dal deposito del ricorso per ingiunzione, qualora quest'ultimo costituisca reazione a un atto di contestazione formulato anteriormente dal debitore; (ii) dal momento in cui il debitore ingiunto abbia formulato opposizione, contestando l'*an* o il *quantum debeat*.

7. *La presenza di una controversia tra il debitore e la banca creditrice sull'an o sul quantum debeat sorta successivamente alla classificazione in default di una singola esposizione o di un debitore può fare venire meno lo stato di default e consentire l'applicazione del par. 19 delle LG EBA per la sospensione dei termini di past due?*⁽⁶⁾

No. La sospensione dei termini di *past due* prevista dal par. 19 delle LG EBA può operare solo nel caso in cui un'esposizione o un debitore siano in stato di non default. La presenza di una controversia tra il debitore e la banca creditrice sull'*an* o sul *quantum debeat* sorta dopo la classificazione in default in base al criterio del *past due* non consente la riclassificazione in uno stato di non default e la successiva applicazione del par. 19 delle LG EBA per la sospensione del termine.

8. *Nel caso di una contestazione solo su una parte del credito, la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato ai sensi del par. 19 delle LG EBA riguarda l'intero credito?*⁽⁷⁾

No. Nel caso di contestazione parziale sul *quantum debeat*, la sospensione dei giorni di *past due* prevista dal par. 19 delle LG EBA riguarda esclusivamente la quota del credito effettivamente contestata che non dovrà essere considerata ai fini dell'applicazione del criterio del *past due* (per il decorso del termine e il superamento della soglia di rilevanza) fino alla risoluzione della controversia. Al contrario, la parte del credito non oggetto di contestazione deve essere considerata per il calcolo della soglia di rilevanza e per il decorso del termine di *past due*. In particolare, le controversie aventi ad oggetto l'*an* o il *quantum* degli interessi non influiscono di per sé sul calcolo dei giorni di arretrato della sorte capitale.

⁶ Aggiornamento del 23 settembre 2022.

⁷ Aggiornamento del 23 settembre 2022.



9. *Clausole negoziali con cui il creditore rinuncia per un determinato periodo di tempo alla facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o altre iniziative legali oppure comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente al primo di differire il pagamento sino a una data espressamente indicata possono incidere sul computo dei termini di *past due* ai sensi dei parr. 16 e 17 delle LG EBA?⁽⁸⁾*

Ai fini del conteggio dei giorni di arretrato, il par. 16 delle LG EBA chiarisce che nel caso in cui ci siano modifiche al programma dei pagamenti, il conteggio è basato sul programma di pagamento modificato. Il conteggio è effettuato sulla base del programma modificato anche nel caso in cui, ai sensi del par. 17 delle LG EBA, il contratto di credito consente esplicitamente al debitore di modificare il programma, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il debitore agisca ai sensi dei diritti riconosciuti dal contratto. Di conseguenza, il calcolo dei giorni di arretrato delle rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione deve essere effettuato sulla base delle nuove scadenze.

La valutazione della idoneità di determinati atti negoziali a incidere sul computo dei termini di *past due* ai sensi dei richiamati parr. 16 e 17 delle LG EBA non può che essere svolta caso per caso avuto riguardo alla tipologia di atto concretamente adottata e alle sue specifiche caratteristiche.

Ciò posto, clausole negoziali con le quali il creditore si limiti a rinunciare per un determinato periodo di tempo (c.d. periodo di grazia) alla facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o di intraprendere altre iniziative legali non risultano di per sé idonee a incidere sul conteggio dei giorni di *past due*, in quanto esse non determinano una modifica al programma dei pagamenti ai sensi dei parr. 16 e 17 delle LG EBA. A titolo meramente esemplificativo rientrano in questa tipologia clausole che: i) non modificano né costituiscono novazione dei termini di pagamento stabiliti nel contratto, ii) non costituiscono dilazione di pagamento, iii) non escludono la maturazione degli interessi di mora durante il periodo di grazia, iv) non impediscono né limitano la facoltà della banca di avanzare richieste interruttive della prescrizione nei confronti del debitore.

Allo stesso modo, non sono idonee a modificare il termine originario di adempimento le comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente il differimento del pagamento sino a una nuova data espressamente indicata, quando: i) non escludono la maturazione degli interessi moratori; oppure ii) quando escludono la maturazione degli interessi di mora, ma questa sia risolutivamente condizionata, con effetto retroattivo, al verificarsi, ad esempio, del mancato pagamento alla nuova data indicata.

Resta fermo in ogni caso per gli intermediari l'obbligo di valutare se gli atti posti in essere si qualificano come una "misura di concessione" in base a quanto previsto all'art. 47-ter CRR.

Calcolo delle soglie e quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato

10. *Il calcolo delle soglie di rilevanza deve essere effettuato solo a livello consolidato per poi farne discendere gli effetti anche sulla classificazione delle controparti a livello individuale?*

Si conferma che la rilevanza di un'esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a default deve sempre essere valutata facendo riferimento all'esposizione complessiva del gruppo bancario verso uno stesso debitore, secondo quanto previsto dal RD. La classificazione di un debitore in default così determinata si riflette sulla classificazione a livello individuale.

⁸ Aggiornamento del 23 settembre 2022.



11. *Le esposizioni connesse con l'erogazione di servizi di tesoreria (i.e. anticipazioni e delegazioni di pagamento) devono essere incluse nel computo delle esposizioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza?*

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare tutte le esposizioni creditizie rilevate in bilancio. Ne consegue che anche le esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o delegazioni di pagamento rilevate in bilancio rientrano nel calcolo delle soglie.

12. *Con riferimento ai crediti per leasing, nella quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato devono essere considerate solo le rate previste dal piano di ammortamento o anche eventuali oneri di natura non finanziaria (es. spese condominiali, bolli, multe) connessi al contratto di leasing?*

Le esposizioni nei confronti del locatario a fronte di spese connesse con l'immobile oggetto di leasing finanziario, se non ricomprese nel credito per leasing e classificate in bilancio nella voce "altre attività", ai sensi della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di default.

Ritorno a uno stato di non default

13. *Nel valutare il ritorno a uno stato di non default per un'esposizione oggetto di concessioni deteriorata, il cure period di "almeno un anno" previsto par. 72 delle LG EBA include i tre mesi richiesti dal par. 71 per la generalità delle esposizioni?*

Le condizioni per la riclassificazione a uno stato di non *default* definite dai parr. 71 e 72 devono intendersi come alternative. Infatti, il par. 71 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le situazioni di cui al par. 72.

Il par. 54 chiarisce poi che tutte le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate devono essere classificate come oggetto di ristrutturazione onerosa. Ne consegue che queste ultime rientrino nell'ambito di applicazione del solo par. 72 e richiedano, quindi, un *cure period* di almeno un anno per ritornare a uno stato di non default.

14. *Un limitato ritardo nei pagamenti durante il cure period compromette il ritorno a uno stato di non default?*

La valutazione del comportamento del debitore di cui al paragrafo 71 lettere b) – d) delle LG EBA è rimessa alla autonoma valutazione dei responsabili aziendali e va ispirata ai principi di sana e prudente gestione. Essa deve seguire linee di indirizzo formalmente definite. In tale ambito, la sola individuazione *a priori* di un criterio oggettivo, quale un numero fisso di giorni di ritardo, non costituirebbe indicazione sufficiente per disattivare la classificazione a default di una singola esposizione o di un debitore.

Obbligazioni creditizie congiunte

15. *Le LG EBA prevedono (par. 97) che il default su un'obbligazione creditizia congiunta implichi il default di eventuali altre esposizioni congiunte verso i medesimi debitori e delle singole esposizioni verso gli stessi, salvo che l'obbligazione congiunta i) costituisca parte irrilevante delle obbligazioni totali di un debitore o ii) che il ritardo risulti da una controversia tra i singoli obbligati. In sede di prima classificazione a default, l'esposizione contagiata deve essere classificata nella classe del debitore contagiante o sempre come "inadempienza probabile"? Cosa si intende per "parte irrilevante"?*

Si evidenzia preliminarmente che l'esposizione creditizia congiunta va considerata come esposizione verso una "controparte" a sé stante. Se sono presenti più esposizioni congiunte verso i medesimi debitori occorre considerare l'ammontare complessivo di tutte queste esposizioni congiunte ai fini del calcolo della soglia di materialità⁹). Nel caso in cui dal calcolo risulti che sussiste uno scaduto rilevante da oltre 90 giorni, tutte le esposizioni congiunte vanno considerate in uno stato di default. Nell'ambito della disciplina segnaletica non armonizzata è rimessa poi all'autonomia dei responsabili aziendali la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per una classificazione delle esposizioni congiunte in default fra le "inadempienze probabili", le "sofferenze" o gli "scaduti e/o sconfinanti".

Occorre inoltre verificare, nel caso in cui l'esposizione/i congiunta/e classificata/e versa/versano in uno stato di default, se vi sono altre esposizioni verso i medesimi debitori individualmente considerati e determinare se queste sono state "contagiate" sulla base di un criterio di rilevanza. La verifica del contagio va effettuata considerando tutte le esposizioni verso lo specifico debitore, incluse le esposizioni congiunte.

Relativamente alla nozione di rilevanza di un'obbligazione creditizia congiunta, deve ritenersi che un'obbligazione congiunta sia "irrilevante" rispetto alle obbligazioni totali del debitore se la sua inclusione nell'importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato (numeratore della soglia) e nell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso i singoli debitori coinvolti (denominatore della soglia) non è determinante per il superamento della soglia di rilevanza¹⁰). Nell'ambito della disciplina segnaletica non armonizzata la classificazione, in caso di contagio, dovrà essere allineata a quella dell'esposizione/i creditizia congiunta/e.

Resta salva la necessità di valutare, nel caso di mancato superamento della soglia di rilevanza, se il default sull'obbligazione congiunta sia comunque indicazione dell'esistenza dei presupposti per la classificazione a inadempienza probabile delle altre obbligazioni creditizie

⁹ A titolo esemplificativo, si consideri l'esistenza di due finanziamenti ("Alpha" e "Beta") nei confronti di tre clienti al dettaglio ("A", "B" e "C"), ugualmente responsabili del rimborso di ciascuna obbligazione creditizia (i.e. clienti congiunti). L'importo dell'obbligazione creditizia nei confronti del debitore congiunto "ABC" è pari a mille euro per il finanziamento "Alpha" e 2 mila euro per il finanziamento "Beta". Trattandosi di esposizioni creditizie nei confronti della clientela al dettaglio, nel caso in cui il creditore applichi la definizione di default a livello di singolo debitore, l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore "ABC" ai fini del calcolo della soglia di rilevanza è pari a 3 mila euro (i.e. mille per il finanziamento "Alpha" e 2 mila euro per il finanziamento "Beta").

¹⁰ A titolo esemplificativo, sviluppando ulteriormente l'esempio riportato nella nota precedente, si consideri l'esistenza di un finanziamento nei confronti del cliente al dettaglio "C". Si ipotizzi che l'importo dell'obbligazione creditizia nei confronti del debitore "C" sia pari a 500 mila euro e che l'esposizione sia *performing*. Nell'ipotesi in cui l'esposizione complessiva verso il debitore congiunto "ABC" sia scaduta e classificata in stato di default, la complessiva obbligazione congiunta nei confronti del debitore "ABC" (importo pari a 3 mila euro) risulta "irrilevante" rispetto alle obbligazioni creditizie complessive del debitore "C" (importo dell'obbligazione creditizia ai fini del calcolo della soglia di rilevanza pari a 503 mila euro) dal momento che l'inclusione delle obbligazioni congiunte nell'importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato e nell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore "C" non determina il superamento della soglia di rilevanza relativa dell'1 per cento. Pertanto il debitore "C" non dovrà essere classificato in stato di default.

verso ciascun singolo debitore rientrante nell'esposizione congiunta.

Applicazione alle operazioni di cessione del quinto

16. *Nell'ambito delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) è possibile far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato dallo scadere della cd. "franchigia legale"⁽¹⁾ e di eventuali ulteriori "franchigie contrattuali" pattuite tra l'Amministrazione Terza Ceduta (ATC) o altro soggetto interposto e l'ente finanziatore?*

Si conferma che il momento a partire dal quale le rate di un'operazione CQSP vanno rimborsate decorre dallo scadere dei termini previsti dalla legge per il versamento delle rate dall'ATC (o dal soggetto terzo interposto) all'ente finanziatore ("franchigia legale"). Differimenti ulteriori della data di inizio del conteggio sono ammissibili solo in presenza di specifiche previsioni contrattuali.

Sino a quando i termini di "franchigia legale" e "contrattuale" non sono scaduti, l'intermediario finanziatore segnala l'importo della rata non versata come non scaduta in capo all'ATC o al soggetto terzo interposto.

17. *Nella Comunicazione del 17 marzo 2017 la Banca d'Italia ha rinviato ai D.P.R. 180 e 895 del 1950 un quesito sulla corretta quantificazione della durata della franchigia legale. È corretto affermare che la durata della franchigia legale possa essere compresa tra 30 e 60 giorni, a seconda del giorno in cui si è verificata la liquidazione?*

Nel caso specifico di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in osservanza di quanto specificato dai D.P.R. 180 e 895 del 1950, il periodo di franchigia legale può avere una durata differente a seconda del giorno in cui si è verificata la liquidazione dello stipendio oggetto del contratto di CQS e non può comunque protrarsi oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le quote trattenute.

18. *È possibile applicare la "franchigia legale" in maniera differenziata in funzione della natura della controparte, al fine di tener conto dei tempi tecnici di cui ciascuna categoria di ATC necessita per cominciare a retrocedere gli importi all'ente creditore?*

La durata della cd. "franchigia legale" va determinata nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

19. *Nell'ipotesi di cessioni pro-soluto di operazioni di cessione del quinto da un intermediario all'altro, è possibile prevedere un'integrazione della franchigia legale per tenere conto dei tempi tecnici necessari a una corretta disamina del portafoglio da parte dell'intermediario cessionario?*

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 18.

¹¹ Si intende qui per "franchigia legale" il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui la rata è trattenuta dall'ATC e il termine di legge (di cui ai D.P.R. n. 180 e 895 del 1950) entro cui l'ATC deve versarla all'istituto cessionario.



20. *Con riferimento alle operazioni di CQSP, è possibile prevedere ulteriori “franchigie tecniche” in considerazione del tempo necessario a imputare alle singole posizioni gli incassi ricevuti dalle ATC, nonché per l’analisi di quote residuali rimaste insolute a fronte di regolari pagamenti riferiti alla medesima esposizione? Errori relativi alla quadratura dei tracciati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che gestisce le trattenute ed il versamento agli intermediari per conto delle Pubbliche Amministrazioni, rientrano nelle fattispecie di scaduto tecnico?*

Non è possibile considerare franchigie diverse da quelle di natura legale e/o contrattuale. “Errori relativi alla quadratura dei tracciati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)” danno luogo a “scaduti tecnici” qualora rientrino nei casi di cui ai punti (a) e (c) del par. 23 delle LG EBA.

21. *Le ATC indicano a quale rata attribuire i pagamenti che retrocedono agli intermediari e non è concessa all’intermediario la facoltà di assegnare il versamento a una specifica rata. È possibile estendere alle operazioni di CQSP la possibilità di associare l’ultima quota retrocessa alla rata più lontana?*

No, perché il debitore ha la facoltà di stabilire l’imputazione di un adempimento (cfr. art. 1193 Codice Civile). L’imputazione può essere determinata dal creditore solo in via successiva e residuale (cfr. art. 1195 Codice Civile).

22. *Nell’identificazione dei default, è possibile derogare al criterio basato sui giorni di arretrato e fare invece riferimento al numero di rate scadute?*

Non è possibile derogare ai criteri di identificazione dei default basati sul conteggio dei giorni di arretrato. Inoltre, si osserva che il conteggio inizia solo dopo il superamento delle soglie di rilevanza e non automaticamente dal 1° giorno di scaduto.

23. *È consentita la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore/cedente?*

La nuova disciplina sul default non consente la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito.

24. *Come deve essere calcolata la componente relativa della soglia di rilevanza per le operazioni di CQSP? Ai fini della verifica della rilevanza, occorre considerare la posizione globale verso l’ATC (o il soggetto terzo interposto) o le posizioni individuali dei singoli clienti percettori di reddito da quella amministrazione?*

Si precisa che i criteri per il calcolo della soglia relativa di rilevanza sono specificati dal RD, articolo 1, punto 2, 3° paragrafo.

Con riferimento alle operazioni di CQSP, il calcolo della soglia di rilevanza è determinata dal rapporto tra l’ammontare complessivo classificato scaduto (ammontare impagato dopo i termini delle franchigie legali/contrattuali più eventuali altre esposizioni *past due*) verso l’ATC o il soggetto terzo interposto e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie per cassa verso l’ATC o il soggetto terzo interposto.

Il calcolo della soglia di materialità non si applica in capo all’ATC o al soggetto terzo interposto nei casi in cui l’intermediario abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell’ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l’inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato, l’ATC o l’ente interposto abbia esercitato azione di regresso e il dipendente/pensionato abbia accettato



formalmente di pagare le rate scadute. In quest'ultimo caso la soglia verrà calcolata sul singolo cliente percettore di reddito considerando tutte le esposizioni che fanno capo allo stesso.

25. *Si chiede di chiarire le modalità di applicazione della nuova disciplina sul default nel caso in cui si verifichi un sinistro coperto dall'assicurazione obbligatoria che assiste i contratti di CQSP, prima e dopo la denuncia del sinistro.*

È utile in primo luogo ricordare che ai fini di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza rimane valido quanto precisato con la [Comunicazione del 17 marzo 2017](#): i) nel caso di decesso del debitore l'esposizione derivante da CSQP deve essere imputata in capo all'assicurazione al verificarsi dell'evento; ii) nel caso di sinistri diversi dal decesso (es. perdita del lavoro) l'esposizione deve essere imputata in capo al dipendente/pensionato dalla data di denuncia da parte dell'ente finanziatore fino alla conferma formale da parte della compagnia assicurativa e in capo a quest'ultima dal momento della conferma; iii) nel caso in cui il debito sia rimborsato dall'ATC tramite il versamento del TFR maturato dal dipendente, l'intermediario finanziatore segnala un credito verso l'ATC per l'intero ammontare del TFR ancora da ricevere. Si chiarisce ulteriormente che le rate già trattenute dall'ATC ed eventualmente classificate come scadute rimangono in capo all'ATC o soggetto interposto.

Ne consegue che le rate classificate scadute dovranno essere imputate ai soggetti verso i quali l'ente finanziatore rileva il credito nell'attivo dello stato patrimoniale e rientreranno nel calcolo della soglia di materialità degli stessi soggetti, seguendo i criteri specificati dal RD, articolo 1, punto 2.

26. *Al verificarsi di un sinistro (es. morte o perdita del lavoro del debitore) coperto dalla polizza che obbligatoriamente accompagna le operazioni di CQSP, è possibile sospendere il calcolo dei giorni di arretrato, assimilando l'istruzione della pratica di rimborso da parte della compagnia assicurativa a una controversia tra debitore ed ente (LG EBA, par. 19)?*

Con riferimento alla possibilità di sospensione del conteggio dei giorni di scaduto si precisa che il calcolo può essere oggetto di sospensione o differimento esclusivamente nei casi previsti dai paragrafi 17, 18 e 19 delle LG EBA. Ne consegue che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, ai sensi di quanto specificato nel paragrafo 17 delle LG EBA, non è possibile sospendere il conteggio per la lavorazione della pratica di rimborso ricorrendo per analogia al paragrafo 19 delle LG EBA.

27. *All'atto della conferma del sinistro da parte della compagnia assicurativa, un'esposizione deteriorata assistita da polizza può essere immediatamente riclassificata in stato di non default prescindendo dai periodi minimi previsti dalle LG EBA (in particolare, par. 71-73)?*

Con la [Comunicazione del 17 marzo 2017](#) è stato precisato che – ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza e del bilancio – in presenza di sinistro un'esposizione creditizia derivante da CQSP deve essere imputata all'assicurazione garante i) dalla data del decesso del debitore o ii) dalla data in cui la stessa assicurazione conferma il sinistro, per tutte le altre fattispecie. Ne consegue che a far data dall'imputazione all'assicurazione i responsabili aziendali dovranno classificare l'esposizione, fra quelle non deteriorate oppure deteriorate, in funzione del comportamento e della valutazione della nuova controparte (la compagnia assicurativa).

28. *Si chiede di chiarire se una diminuzione superiore all'1% del valore attuale netto (Net Present Value, NPV) dei flussi di cassa connessi a un'operazione di CSQP debba sempre ritenersi un indicatore di inadempienza probabile.*



La sola riduzione del valore attuale non deve ritenersi automaticamente indicatore di inadempienza probabile. Occorre valutare le ragioni della variazione intervenuta. L'art. 178, comma 3, lettera d) CRR precisa che una ristrutturazione onerosa si configuri quale indicazione di inadempienza probabile, quindi di default, laddove risulti “una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni”. Il par. 49 delle LG EBA, mediante rinvio al Regolamento 680/2014, specifica che la concessione nei confronti di un debitore che fronteggia, o è in procinto di fronteggiare, difficoltà finanziaria è preconditione necessaria per la sussistenza di una ristrutturazione onerosa.

29. *Piani di rientro privi di penali, interessi di mora o oneri accessori ma eventualmente comprensivi di spese legali giustificate da atti giudiziari devono essere considerati ristrutturazioni onerose?*

Un piano di rientro come quello descritto è da considerarsi ristrutturazione onerosa qualora costituisca una concessione nei confronti di un debitore che versi in una situazione di difficoltà finanziaria. Si veda pure quanto previsto dal par. 54 delle GL EBA.

Prima applicazione

30. *Sarà possibile avviare il conteggio dei giorni di arretrato ai fini della nuova definizione di default dal primo giorno di applicazione delle nuove regole?*

Dal primo giorno di applicazione delle nuove regole occorrerà verificare se ricorrano le condizioni per la classificazione in default di un'esposizione secondo la nuova definizione.

31. *Il nuovo concetto di cure period dovrà essere applicato solo ai debitori che vengano classificati in default secondo la nuova norma a partire dal 1° gennaio 2021 o occorre applicarlo retroattivamente?*

La riclassificazione in stato di non default secondo le nuove regole riguarderà le posizioni che alla data del 1° gennaio 2021 risulteranno essere in default.